



**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
ISTITUTO COMPRENSIVO "M. CALDERINI - G. TUCCIMEI"**

**Sede operativa: Via Telemaco Signorini 78, 00125 ROMA - Tel. 0652360728 Fax 0652354806**

Sede legale: Via Costantino Beschi 12, 00125 ROMA - Tel. 0652350169 Fax 0652369245

Codice Fiscale: 80233190588 - Codice Meccanografico: RMIC8BX00R - Codice Univoco Ufficio: UFQFWP

E-mail ✉ [RMIC8BX00R@istruzione.it](mailto:RMIC8BX00R@istruzione.it) ✉ [RMIC8BX00R@pec.istruzione.it](mailto:RMIC8BX00R@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iccalderinituccimei.edu.it](http://www.iccalderinituccimei.edu.it)

**V - VIGILANZA SUGLI ALUNNI E SULLE STRUTTURE  
(deliberato dal Consiglio di Istituto il 01.03.2017)**

**Art. 1 – Finalità**

1. Premesso che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, il presente Regolamento stabilisce le disposizioni tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni e dei beni scolastici, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

**Art. 2 - Vigilanza sui minori durante lo svolgimento dell'attività didattica**

1. Fa parte degli obblighi di servizio imposti ai docenti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi. Lo stesso carattere di obbligatorietà di trovarsi in classe nell'orario previsto (e cinque minuti prima per chi entra in servizio) vige per i docenti in compresenza (siano essi di posto comune, di sostegno, di religione o di lingua inglese), i quali devono considerarsi parimenti responsabili di eventuale omessa vigilanza rispetto al docente tenuto alla lezione frontale.
2. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio; conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
3. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale stabilita dall'orario delle lezioni.
4. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per impellente necessità e non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
5. Il docente che inviti il collaboratore scolastico a vigilare sulla scolaresca resta responsabile di ciò che succede ai propri alunni a meno che non possa dimostrare che l'assentarsi dalla classe è stato motivato da uno stato di necessità legittima, essendo questa la sola condizione a far transitare la responsabilità su altri. In tal caso, il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale.
6. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi motivato da uno stato di necessità del docente di allontanarsi dalla classe.

7. Durante le ore di lezione, i docenti non consentono agli alunni di uscire dalla classe più di uno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
8. I collaboratori scolastici invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.
9. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
10. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

### **Art. 3 - Vigilanza sui minori dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula**

1. Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico, presso ciascun ingresso dell’edificio é presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.
2. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigilano il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule.
3. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.
4. Per motivi di sicurezza, non avendo l’istituto grandi spazi all’esterno del complesso scolastico per la sosta di alunni e genitori, é consentito agli alunni della scuola primaria, prima dell’ingresso a scuola, di accedere negli spazi esterni, dove devono mantenere un comportamento corretto ed essere vigilati dai genitori. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza di alunni lasciati incustoditi dai genitori prima del loro ingresso.

### **Art. 4 - Vigilanza sui minori nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti**

1. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire le operazioni, recandosi nelle vicinanze delle aule interessate al cambio di turno.
2. Il docente che lascia la classe deve recarsi tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiva un movimento a catena, che consente di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.
3. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che non hanno precedenti impegni ovvero entrano in servizio a partire dalla 2<sup>a</sup> ora in poi, sono tenuti a farsi trovare, cinque minuti prima del cambio dell’ora, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.

4. I docenti che non hanno impegni successivi all'ora effettuata ovvero che terminano il servizio hanno l'obbligo di permanere fino a quando non subentra il docente dell'ora successiva.
5. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
6. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Direzione oppure al coordinatore di plesso.

#### **Art. 5 - Vigilanza sui minori durante l'intervallo/ricreazione**

1. La vigilanza sugli alunni durante la ricreazione é effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi in quella scansione temporale, permanendo nell'aula per poter vigilare sugli alunni in quanto nell'intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi.
2. I collaboratori scolastici durante l'intervallo devono vigilare, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.
3. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

#### **Art. 6 - Vigilanza sui minori durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni**

1. Al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici segnalano con il suono della campanella il termine delle lezioni e l'uscita delle classi.
2. Presso ciascuna porta di uscita dell'edificio é presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
3. Al termine delle attività didattiche, i docenti accompagnano la scolaresca fino agli ingressi stabiliti.
4. Nella scuola dell'infanzia, i docenti accolgono in sezione i genitori degli alunni per il prelievo degli stessi.
5. Nella scuola primaria, i docenti si assicurano del puntuale prelievo da parte dei genitori e, in caso contrario, provvederanno a contattare telefonicamente i genitori medesimi. E' possibile il prelievo degli alunni da parte di parenti, amici o conoscenti della famiglia, solo se provvisti di delega scritta.
6. In virtù del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, contenente **Disposizioni in materia di uscita di minori di anni 14 dai locali scolastici (art. 19-bis)**, convertito nella **legge 4 dicembre 2017, n. 172**, in vigore dal 6 dicembre 2017. tutti i genitori/tutori e/o soggetti affidatari dei minori di anni 14 che frequentano la Scuola Secondaria di I Grado e che intendano autorizzare l'istituto scolastico a consentire l'uscita autonoma dei suddetti dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni o delle attività extracurricolari debitamente comunicate e autorizzate dovranno dichiararlo in forma scritta. In mancanza di tale dichiarazione, gli alunni saranno consegnati dai docenti solamente ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o ad altri soggetti maggiorenni delegati per iscritto da entrambi i genitori, previa esibizione di documento di riconoscimento depositato in copia presso questo ufficio.

### **Art. 7 - Vigilanza sui minori portatori di handicap**

1. La vigilanza sui minori portatori di handicap gravi, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall' assistente di base o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

### **Art. 8 - Vigilanza sui minori durante il tragitto scuola – palestra , laboratori, aule speciali e viceversa**

1. Durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.

### **Art. 9 - Vigilanza sui minori durante le visite guidate/viaggi d'istruzione**

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.
2. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

### **Art. 10 - Vigilanza sui minori in caso di sciopero**

1. In occasione di uno sciopero, il Dirigente Scolastico attiva tutte le forme utili di comunicazione per avvisare le famiglie sulle modalità di funzionamento dell'istituzione scolastica.
2. Il dipendente che non aderisce allo sciopero deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste.
3. La vigilanza sugli alunni nella giornata di sciopero deve essere costantemente assicurata dal personale che presta regolare servizio. A tal fine, il Dirigente Scolastico può chiamare il lavoratore in servizio a cambiare classe o orario di servizio fermo restando il totale delle ore di servizio previste per il giorno dello sciopero.

### **Art. 11 – Chiusura ed apertura degli edifici scolastici**

1. I collaboratori scolastici chiudono tutti i cancelli dell'istituto 10 minuti dopo l'inizio delle lezioni e sorvegliano la chiusura dei cancelli esterni durante le ore di lezione fino all'orario di uscita in modo continuativo. Inoltre, terminata l'uscita degli alunni, procedono alla chiusura dei cancelli invitando l'utenza ad uscire.
2. L'utenza ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'Istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio del Dirigente Scolastico e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.
3. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle funzioni, previa segnalazione al Dirigente Scolastico.
4. I signori rappresentanti di libri di testo ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento. In tal caso possono accedere nella sala professori per interloquire con i docenti della scuola secondaria non in servizio ed accedere alle aule della scuola primaria in orario di programmazione.
5. E' vietato l'accesso di motocicli, automobili ed altri veicoli negli spazi aperti della scuola, compreso l'accesso nell'area parcheggio dei plessi. I veicoli di servizio accederanno nell'area scolastica per il tempo strettamente necessario. Sarà valutata

dal Dirigente Scolastico ogni eventuale deroga per favorire l'accesso a scuola degli alunni portatori di handicap.

**Art. 12 - Vigilanza sulle strutture e sui beni dell'istituto**

1. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici dovranno controllare quanto segue:
  - a. che tutte le luci siano spente;
  - b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
  - c. che siano chiuse le finestre, le porte d'ingresso, le porte di sicurezza degli uffici, i cancelli della scuola e che sia inserito l'allarme;
  - d. se hanno preso servizio gli operatori della ditta esterna di pulizia, raccomandare a questi ultimi di controllare quanto sopra indicato.

**Art. 13 - Vigilanza sui minori nel caso sia necessario "dividere" una classe per assenza del docente**

1. Nel caso in cui si renda necessario suddividere gli alunni in altre classi, causa assenza di un docente e di impossibilità a sostituirlo, gli alunni verranno assegnati preferibilmente alle classi del medesimo piano/padiglione. La suddivisione avverrà tenendo conto della capienza massima dell'aula e con il supporto del collaboratore scolastico assegnato al piano, su indicazione del coordinatore di plesso. In assenza di quest'ultimo, il docente di classe che ha in carico gli alunni provvederà ad organizzare la suddivisione.
2. Il docente che accoglie gli alunni provenienti da altre classi annoterà sul registro di classe e sul registro elettronico i nominativi degli alunni ospiti, la classe di provenienza ed il tempo di permanenza.
3. Il coordinatore di plesso o, in assenza di questi, il docente di classe annoterà su apposito modulo, da consegnare in portineria, la destinazione degli alunni.